

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA AI SENSI DELL'ART. 15 L.241/90 PER L'ATTIVAZIONE DI AZIONI CONGIUNTE ED ISTITUZIONALI TRA LA PROVINCIA e IL COMUNE DI BENEVENTO E FINALIZZATE ALLA RIQUALIFICAZIONE, L'UTILIZZO E LA GESTIONE DELLO SPAZIO RICOMPRESO NEL POLO CALANDRA E SITUATO TRA VIA Calandra e VIA Nicola Sala.

TRA

Provincia di Benevento (di seguito definita anche Provincia), con sede legale in Benevento, Piazza Castello – Rocca dei Rettori, C.F. 92002770623, rappresentata dal suo Presidente p.t., dott. Nino LOMBARDI;

E

Comune di Benevento (di seguito definito anche Comune), C.F.00074270620, con sede legale in Benevento, presso Palazzo Mosti alla via Annunziata n. 132 – Palazzo Mosti, rappresentato dal Sindaco p.t., On. Mario Clemente Mastella

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l'art. 15 sopra citato, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
- l'art. 15, comma 2-bis della legge n. 241/1990 prevede che "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi";

- tra i principi statutari della Provincia di Benevento, all'art.16 “Sussidiarietà orizzontale”, al comma 2, è previsto che essa può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i comuni del territorio o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse;
- tra i principi statutari del Comune di Benevento è previsto che esso può stipulare accordi di cooperazione con gli enti locali del territorio;
- il Comune di Benevento è proprietario dell’area individuata in Catasto al foglio mappa n.85, particella n.310;
- la Provincia di Benevento ha acquistato parte del complesso di via Calandra, già di proprietà dell’Università degli Studi del Sannio, all’interno del quale sorge anche l’area verde di proprietà comunale, oggetto del presente protocollo;

DATO ATTO,quindi

Che il compendio immobiliare individuato oggi in Catasto al foglio mappa n. 85, particella n.18 è in parte di proprietà della Provincia e in parte di proprietà del Comune, come di seguito esplicitato e meglio individuato nell’allegato n. 1);

foglio 85 particella 18 sub 7 Provincia di Benevento;

foglio 85 particella 18 sub 8 Provincia di Benevento;

foglio 85 particella 18 sub 9 Provincia di Benevento;

foglio 85 particella 18 sub 10 B.C.N.C. comproprietà (corte) ai sub 7-8;

foglio 85 particella 18 sub 11 Comune di Benevento;

foglio 85 particella 18 sub 12 Provincia di Benevento;

CONSIDERATO CHE:

- la Provincia ha manifestato di voler procedere ad un intervento di valorizzazione dell’area comunale;
- la Provincia e il Comune hanno già sperimentato nel corso degli anni forme di collaborazione concernenti la gestione e l’utilizzo di beni di proprietà con particolare riferimento a Villa dei Papi, Caserma Guidoni e Piazzale Carducci;

VALUTATE congiuntamente, a consuntivo delle positive esperienze registrate negli anni, le reciproche esigenze di natura gestionale/amministrativa ed in particolare:

- per la Provincia, quale proprietaria di parte del complesso di via Calandra, l'interesse a garantire la riqualificazione dell'intero Polo, compresa l'area comunale oggetto del presente accordo, in attesa di addivenire ad un progetto unitario di riqualificazione e funzionalizzazione dell'intero POLO, in linea con l'accordo di collaborazione tra la Provincia e l'Università degli Studi del Sannio, che ha offerto la sua disponibilità alla redazione di una ipotesi progettuale di riqualificazione e potenziamento dell'intero Polo didattico di via Calandra e delle aree esterne, allegato n. 2);
- per il Comune di Benevento, quale proprietario esclusivo dello spazio verde ubicato all'interno del Polo didattico di via Calandra, l'interesse a riqualificarlo, valorizzando così non solo un singolo quartiere ma la città intera grazie alla fruizione di uno spazio verde ubicato nel centro urbano e aperto alla pubblica collettività;
- il comune interesse alla riqualificazione e valorizzazione dell'area verde, il Comune quale proprietario, la Provincia quale comproprietaria del POLO didattico, riconoscendo l'opportunità di declinare, tramite specifico accordo, una collaborazione integrata nel rispetto delle rispettive funzioni istituzionali e della propria disponibilità, in un rapporto di armonizzazione di competenze ed interessi;

CONSIDERATO che lo scopo dell'accordo è rivolto a realizzare un interesse pubblico comune alle Amministrazioni coinvolte;

l'Accordo viene sottoscritto esclusivamente tra Amministrazioni pubbliche senza la partecipazione di soggetti privati;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. ----del---- di approvazione dello schema del redigendo accordo ex art. 15, Legge 241/90;

VISTA la Delibera Presidenziale n.----- del----- di approvazione dello schema del redigendo accordo ex art. 15, Legge 241/90;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse

Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2 Oggetto e finalità

Il presente accordo è stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ha ad oggetto la riqualificazione, in modalità congiunta e coordinata dei due Enti, dell'area verde di proprietà del Comune, meglio individuata nella planimetria parte integrante dell'accordo sub All.1, con la finalità di renderla fruibile e accessibile da parte dell'intera collettività.

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti le parti si impegnano a operare nel rispetto dei principi di cooperazione e leale collaborazione tra enti pubblici, favoriscono l'accesso alla reciproca documentazione anche in via informatica e mettono a disposizione le proprie strutture operative.

Art. 3 Durata

Il presente accordo, per volontà delle Parti, ha la durata di anni tre (3)..... a decorrere dalla data della sua stipula.

Per concorde volontà dei sottoscrittori, esso può essere prorogato, modificato o integrato, in conformità alle procedure di verifica ed aggiornamento previa approvazione concorde da parte di tutti i sottoscrittori.

Art. 4 Modalità attuative

Nel rispetto dei principi di cooperazione e leale collaborazione tra enti pubblici, d'intesa tra le parti si stabilisce che:

- il Comune di Benevento concede la disponibilità dell'area di sua proprietà, sita all'interno del complesso di via Calandra, facilitando ogni attività amministrativa per il rilascio autorizzazioni, pareri ogni altro provvedimento occorrente alla realizzazione dell'intervento.
- la Provincia provvede al reperimento delle fonti di finanziamento e risorse necessarie per la realizzazione del progetto e l'esecuzione dell'intervento di riqualificazione dell'area;

Inoltre, la Provincia di Benevento ed il Comune si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza:

- a rimuovere gli ostacoli che dovessero presentarsi in ogni fase procedurale per la realizzazione dell'intervento anche favorendo il coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici la cui azione sia rilevante per il perseguimento degli obiettivi individuati;
- ad effettuare regolare attività di monitoraggio tramite un tavolo di coordinamento a cui partecipano i referenti per l'attuazione dell'accordo stesso, individuati nel

Dirigente del Settore competente per la Provincia e del Dirigente del Settore competente per il Comune di Benevento. Tale tavolo di coordinamento si riunisce ogni sei (6) mesi per monitorare lo sviluppo del progetto e dell'esecuzione dell'opera prevista per la riqualificazione, eventuali criticità gestionali, il calendario delle iniziative di valorizzazione, e di attuazione del comune interesse alla fruizione dell'area. Entrambi gli Enti potranno concedere l'uso degli spazi a terzi per iniziative organizzate o patrocinate dai due Enti, previo accordo in sede di tavolo di coordinamento.

Art. 5 Oneri relativi all'accordo

Gli oneri relativi al presente accordo sono accollati ai rispettivi Enti per le proprie competenze.

Art. 6 Iniziative di valorizzazione

Entrambi gli Enti favoriscono le occasioni di divulgazione e valorizzazione dell'area presso la comunità locale e le scuole mediante suggerimenti e proposte in sede di tavolo di coordinamento di cui all'art.4.

Art. 7 Responsabilità

Gli Enti rispondono ciascuno, per la propria sfera di competenza di cui al presente accordo, di eventuali danni causati a persone o cose.

Art. 8 Recesso e risoluzione

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo di cooperazione con un preavviso scritto di almeno mesi tre (3).

Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente accordo di cooperazione, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente rispetto alla data di scadenza.

Art. 9 Controversie

Eventuali controversie che non trovino composizione bonaria sono rimesse alla competenza Autorità giudiziaria.

Art. 10 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'altra parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e categorie particolari di dati personali conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il decreto legislativo n. 196/2003 – come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 – nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Art. 11 Norme finali

Il presente accordo, formato e stipulato in modalità elettronica nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 dalle parti che dichiarano la validità dei propri certificati di firma e la loro conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) dello stesso D.Lgs. 82/2005, è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, viene stipulato in forma di scrittura privata ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n.131 del 26/4/1986, con onere a carico della parte richiedente.

Per quanto non previsto nel presente accordo si fa rinvio alle norme vigenti nelle materie oggetto dell'accordo ed ai provvedimenti adottati dagli enti sottoscrittori.

Letto e firmato digitalmente dalle parti ai sensi della normativa

Benevento, lì.....

PROVINCIA DI BENEVENTO

f.to _____

COMUNE DI BENEVENTO

f.to _____